



Tra correttezza e intolleranza. Radici, forme e compatibilità costituzionale della “Cancel Culture”

Daniele Donati

Keywords:

Identity Politics, Political correctness, Cancel culture, Freedom of Speech, Cultural heritage protection.

ABSTRACT:

The essay analyses the legal admissibility of Cancel Culture. The analysis, distinguishing the consideration of words and actions, starts from the requests for identity politics and the emphasis on political correctness. Treated separately from the elimination of the symbols of the regimes upon their fall, the constitutionality of Cancel Culture is stigmatized both when it manifests itself against facts of the past and when it censors expressions of the present.

Il saggio analizza l'ammissibilità giuridica della Cancel Culture. Lo studio, distinguendo la considerazione di parole e azioni, parte dalle richieste di *identity politics* e dall'enfasi sulla *political correctness*. Trattata a parte l'eliminazione dei simboli dei regimi alla loro caduta, si stigmatizza la compatibilità costituzionale della Cancel Culture sia quando si manifesti contro fatti del passato sia quando censura espressioni del presente.

Opening Picture:

Fig. 01: La statua del generale Robert Lee rimossa dalla colonna di New Orleans il 19 maggio 2017. Fonte Wikimedia Commons.

CC BY 4.0 License

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

©Daniele Donati, 2024

<https://doi.org/10.6092/issn.3034-9699/20194>

Daniele Donati

È Professore associato di Diritto Amministrativo presso l'Università di Bologna- Alma Mater Studiorum, dove è titolare di diversi insegnamenti nel campo del diritto, in particolare è docente di Arts Law in the Digital Age alla Laurea Magistrale in Arti Visive, alla Laurea Magistrale in Innovation and organization of culture and the arts e Arts Law in the Digital Era alla Laurea Magistrale in Digital humanities and digital knowledge. Svolge le sue ricerche nell'ambito del diritto amministrativo e pubblico in generale. Gli interessi di ricerca sono rivolti in particolare alle città metropolitane e alla pianificazione strategica; alla comunicazione e ai media - con attenzione alla comunicazione pubblica e alla digitalizzazione dell'amministrazione; alla sussidiarietà orizzontale e ai rapporti tra amministrazione e terzo settore; alla relazione tra clima e produzione culturale e istituzioni pubbliche.

Introduzione e prima definizione

La letteratura giuridica, pur avvicinandosi al problema della *Cancel Culture* da diverse angolazioni e con intenti dissonanti,¹ non si è fin qui risparmiata nell'analisi del fenomeno al quale – con formula generica – si riconducono manifestazioni di qualsiasi tipo, comunque concrete, tese all'altrettanto concreta rimozione di espressioni, vestigia o simboli offensivi di determinate identità (di genere, etniche, razziali, religiose ecc.) o apologetici, se non celebrativi, di personaggi o fatti, passati o presenti, di cui, per diverse ragioni, chi si attiva dà un giudizio irrimediabilmente negativo.

Essendo in gran parte di matrice costituzionale, questi studi si sono esercitati nel difficile bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e i valori antagonisti presenti nella nostra Carta, di volta in volta chiamati in causa (tra quelli a valenza individuale, in particolare onore – o meglio, reputazione – e identità personale, mentre tra quelli a tenore generale si segnalano la tutela delle minoranze, l'ordine pubblico, il buon costume).

Non avendo modo di tornare sulle tante (e in gran parte finissime) analisi fino a qui prodotte, partendo da quei risultati intendo in queste note mettere l'accento su alcuni profili che – mi pare – sono stati più marginalmente toccati. Inoltre, per poter svolgere le mie considerazioni, condurrò questo breve studio partendo, per molti aspetti, da fatti accaduti oltre confine – specialmente negli Stati Uniti – e dal loro esito, anche giudiziale, considerandoli rappresentativi e sintomatici del fenomeno nella sua piena espressione, tenendo però ferma una loro (ri)

lettura alla luce delle disposizioni del nostro ordinamento.

I prodromi.

Per meglio cogliere il fenomeno della *Cancel Culture* credo sia importante risalire alle radici ideali (e poi politiche) di quello che, a uno sguardo attento, non è che l'ultimo e più estremo approdo di una serie di tensioni culturali (e poi di movimenti) che alle posizioni di oggi hanno dato fiato e consistenza.

A giudizio di molti, la prima di queste è la cosiddetta *identity politics*,² sviluppata negli anni '80 e '90 negli Stati Uniti come reazione al fallimento, vero o percepito, che la legislazione a tutela dei diritti civili (anche di stampo progressista) ha registrato, non riuscendo a eliminare in radice le tante disuguaglianze che (originano da o) ricadono su determinate identità minoritarie. Secondo questa impostazione, non basta a sanare tale condizione una politica fondata su quella che – in termini a noi più familiari – diremmo l'uguaglianza formale (pari diritti, uguaglianza davanti alla legge e stesse opportunità).³ Anzi: muovendo in questa prospettiva di uguale trattamento per tutti (*colorblind* si direbbe, in relazione all'etnia) diventa inammissibile il varo di misure a sostegno di gruppi determinati, con esiti ritenuti controproducenti, se non aberranti, a sfavore dei più deboli. Così, la "politica identitaria" reagisce promuovendo azioni in positivo a favore delle minoranze per sanare differenze o conflitti tra queste e l'identità dominante, ritenendo che, diversamente – e qui è il punto rilevante ai nostri fini – le rappresentazioni negative e stereotipate che hanno giustificato l'esclusione,

lo sfruttamento, la marginalizzazione, l'oppressione di queste comunità verrebbero a prevalere, avendosi come esito finale la loro assimilazione o cancellazione, in un quadro di sostanziale "indifferenza giuridica".

È proprio contro la diffusione di cliché discriminanti che muove l'idea della *political correctness*. Espressione usata per la prima volta durante la rivoluzione marxista-leninista in Russia nel 1917, a misura dell'ortodossia nell'adesione ai valori al partito comunista, la locuzione è ripresa all'inizio degli anni '90 per stigmatizzare ciò che veniva percepito, criticamente e ironicamente, dai conservatori, come "pensiero unico", di stampo *liberal*, capace di influenzare la selezione e le modalità di insegnamento dei docenti nei più importanti *campus* degli Stati Uniti.⁴

Da lì in poi, la formula viene usata anche nel nostro Paese come argine all'uso di termini degradanti nella rappresentazione di categorie deboli (per genere, etnia, svantaggio fisico o condizione sociale), giungendo a deplorare l'uso di forme grammaticali non neutrali (si pensi all'uso della schwa o "ə" o dell'asterisco,⁵ a superamento del predominio del genere maschile). Qui l'attenzione è tutta volta al linguaggio e alla sua capacità di dare forma al nostro modo di pensare, alimentando o tenendo a freno i pregiudizi che determinati contesti sociali producono.

Di indubbio rilievo sociale, al punto di sollecitare – sulla scia di organizzazioni internazionali come l'ONU e la Commissione Europea – la Presidenza del Consiglio e la Commissione per la parità e per le pari opportunità già nel 1987 a redigere un documento di *Raccomandazioni per*

*un uso non sessista della lingua italiana*⁶ e di recente, nel 2023, il Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione a rivolgersi all'Accademia della Crusca per indicazioni operative,⁷ la *political correctness* non ha mai trovato formalizzazione in norme vere e proprie,⁸ pur essendo recepita spontaneamente da molte organizzazioni pubbliche e private.⁹

Questo orientamento ha suscitato – come prevedibile – una serie di prese di posizione, a favore e (soprattutto) contrarie.¹⁰ Le prime muovono nella convinzione che un linguaggio "corretto" sia strumento essenziale contro l'incitamento all'odio e l'esclusione sociale. Le seconde, diversamente, lo rubricano (almeno nelle sue manifestazioni più estreme) come censura, conformismo linguistico, limite al libero dibattito nell'arena pubblica. E ancora, anche da posizioni progressiste, come inutile intervento "di facciata" che nulla cambia nella sostanza dei problemi, contribuendo ad alimentare una nuova ipocrisia istituzionale.

Da qui, da questa insoddisfazione, è disceso il ben più concreto intendimento della *Cancel Culture*, teso alla vera e propria rimozione di espressioni o figure simboliche che – a giudizio di alcuni esponenti di questo o quel movimento – si rivelano compromesse perché, in vari e diversi modi, discriminanti.

Dalle parole all'azione

Visto nella prospettiva che abbiamo presentato, il diffondersi di tali iniziative può dunque essere interpretato come il tradursi in fatti tangibili della mera richiesta di correttezza formale del discorso pubblico.



02

Il che ci suggerisce di rileggere il fenomeno in atto sotto la prospettiva della parola che si fa azione, ben fotografata nella giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nell'elaborazione – problematica – del cosiddetto *Speech plus*. Con questa espressione si descrivono i casi di interazione tra l'espressione del pensiero – lo *speech*, appunto, rigorosamente protetto in ogni sua forma dal Primo Emendamento (così come dall'art. 21 Cost.) e i comportamenti materiali ad essa conseguenti – *conduct*, nelle parole dei giudici americani. Questo *plus*, questo agire oltre la parola, è ciò che può, almeno in potenza, porsi in contrasto con altri interessi costituzionalmente protetti (come la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la salute), conoscendo limiti e anche sanzioni più o meno severe.

L'esigenza di un bilanciamento o – forse meglio – della definizione di un limite oltre il quale l'azione in concreto è ritenuta inammissibile, ponendosi al di fuori della tutela costituzionale, ha portato la Corte Suprema a mettere a punto a uso delle magistrature, in una serie di sentenze successive,¹¹ alcuni *Test*, ovvero schemi interpretativi utili a verificare la possibilità di espressione non verbale del pensiero.

Storicamente, il primo di questi è il cosiddetto *Test di O'Brien*, elaborato appunto nella sentenza *United States v. O'Brien* del 1968 (sent. 391 U.S. 367 - 1968), ove si stabilì che bruciare una cartolina di leva in segno di protesta non era comportamento protetto dal diritto alla libertà di parola. La Corte parte qui dall'elaborazione del concetto di *Symbolic Speech* – generalmente considerato

Fig. 02: Rimozione di una statua del Monumento ai Soldati confederati a Greenville, North Carolina, 22 giugno 2020. Fonte City of Greenville, North Carolina.

Daniele Donati

Tra correttezza e intolleranza. Radici, forme e compatibilità costituzionale della "Cancel Culture"

equivalente allo *Speech Plus*¹² – a descrivere azioni che intenzionalmente mirano a una affermazione, a una presa di posizione ideale. I giudici della Corte Suprema ritengono che una forma di “government regulation” (da intendersi ai nostri fini come “misure restrittive”) di queste azioni sia ammissibile se ricorrono quattro condizioni, e precisamente “if it is within the constitutional power of the Government; if it furthers an important or substantial governmental interest; if the governmental interest is unrelated to the suppression of free expression; and if the incidental restriction on alleged First Amendment freedoms is no greater than is essential to the furtherance of that interest”. Competenza costituzionalmente riconosciuta, interesse pubblico rilevante, ulteriore e distinto rispetto alla mera soppressione della libera espressione e prevalente rispetto ad essa sono i presupposti che giustificano l’intervento “censorio” o repressivo.

Elementi ulteriori di rilievo, da considerare nei casi alla nostra attenzione, si hanno con l’adozione del successivo *Time, Place, and Manner Test* elaborato dalla Corte nel caso *Ward v. Rock Against Racism* (sent. 491 U.S. 781 - 1989) e relativo alle misure, imposte dal sindaco di New York, per la limitazione del volume dei concerti a Central Park che, tra l’altro, prevedevano l’utilizzo obbligatorio di attrezzature audio, mezzi di amplificazione e tecnici del suono forniti dal municipio.

Qui la Corte ritiene le restrizioni costituzionalmente accettabili, in quanto “the principal inquiry in determining content neutrality, in speech cases generally and in time, pla-

ce, or manner cases in particular, is whether the government has adopted a regulation of speech because of disagreement with the message it conveys”. In ragione di ciò, “a regulation that serves purposes unrelated to the content of expression is deemed neutral, even if it has an incidental effect on some speakers or messages but not others. Government regulation of expressive activity is content neutral so long as it is justified without reference to the content of the regulated speech”.

Ne consegue che il Test (rubricato anche come Test della Forma e del Contenuto) ammette restrizioni di tempo, luogo e modalità laddove queste soddisfino tre criteri principali:

siano neutrali rispetto al contenuto, dovendo la limitazione aversi solo rispetto alla forma espressiva;

siano giustificate da un interesse pubblico significativo;

lascino aperti canali alternativi per manifestare il pensiero, non potendo mai giungere a chiudere completamente tutte le possibilità di espressione per l’individuo o il gruppo.

Fratture istituzionali, *damnatio memoriae* e antifascismo

L’analisi di cui al punto precedente offre considerazioni rilevanti, che pur vanno lette nell’ambito del costituzionalismo statunitense, ove la libertà di parola – quando tale rimane – è oggetto di tutela quasi assoluta.¹³ Delle decisioni della Corte Suprema si deve però cogliere (e importare, almeno a livello esecutivo) il rilievo della comparazione degli interessi da una parte e la necessità di una neutralità rispetto ai contenuti espressi.

Diversamente la tradizione costituzionale europea pone la persona e la sua dignità a saldo limite della libertà di manifestazione del pensiero, tanto da produrre una regolazione mirata a tacitare determinate espressioni di odio o anche solo ideologicamente orientate, inconciliabili col presente. E questo, nelle pur consistenti differenze manifestatesi nei diversi paesi.¹⁴

Laddove cancellazioni ci sono state, nel nostro continente, ciò è sempre avvenuto in seguito a rotture drastiche con il passato, le quali hanno sollecitato l'intento di rimozione di determinati contenuti, anche attraverso dispositivi in norma.¹⁵

Si pensi alla rimozione delle effigie di Cesari caduti in disgrazia, alla furia del "Cristianesimo con l'abbattimento di idoli e templi pagani o la loro riconversione *mutato nomine*", e ancora "l'iconoclastia, decretata nel sec. VIII dagli imperatori d'Oriente, in Italia (...) poi replicata dal *Beeldenstorm*, la tempesta delle immagini protestante, in specie calvinista".¹⁶ E ancora alla distruzione dei simboli dell'assolutismo monarchico da parte dei rivoluzionari, francesi e non.

Evidente in tempi recenti è, in Italia, il riferimento alla discontinuità tra regime fascista e Repubblica democratica. Il mutato sentire sociale e il rapido avvicinarsi dei fatti sulla scena politica e nei teatri di guerra genera, già dal 1943, cambiamenti significativi sulla disciplina e il controllo della stampa e i mezzi di comunicazione, e non nel senso di una loro apertura e liberazione. Con il r.d.l. 727/1943 si misero in atto severe e illiberali limitazioni ai passaggi di proprietà di imprese editoriali beneficiarie di sovvenzioni fasci-

ste,¹⁷ al fine di disincentivare o quasi impedire l'ingresso nell'editoria di soggetti contrari al mutamento di regime in atto. Analogamente muoveva il r.d.l. 13/1944, con l'introduzione dell'obbligo dell'autorizzazione prefettizia per la prosecuzione delle pubblicazioni di quotidiani e periodici, in assenza della quale si procedeva al sequestro e all'inibizione di ogni altra attività di stampa a carico del responsabile.

Il clima di sovranità limitata, compromessa, è rafforzato poi dalla presenza dello *Psychological Warfare Branch* (PWB), struttura operativa del Comando generale delle Forze alleate deputata a controllare i mezzi di comunicazione del nostro paese fin dai giorni immediatamente precedenti lo sbarco in Sicilia del 10 luglio 1943.

Ciò che rileva notare, ai nostri fini, è che la rottura con il fascismo è "fondante", strutturale, e trova nella Costituzione - nella sua essenza appunto democratica, nella sua scelta di mediazione tra i valori della libertà e dell'uguaglianza, nella sua uguale considerazione dei diritti e dei doveri con cui si rinnega l'abominio della funzionalizzazione delle libertà individuali a un bene superiore - il testo di riferimento essenziale.

La vera esplicitazione del nostro essere costitutivamente antifascisti si trova però - com'è ben noto - nella XII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione, che impone il divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito, responsabile di 20 anni di dittatura. La disposizione, criticata sia da chi la ritiene riduttiva, sia da chi la considera ingiustificabile per il contrasto con l'art. 21 della Costituzione, resta, a dispetto della citata collocazione,

una delle poche ancora vigenti, non transitorie, appunto.

La Corte costituzionale e anche il legislatore, nel tempo e con non poca fatica, hanno rimosso disposizioni dei codici civile e penale, delle quali era evidente l'origine in quel clima, e l'intento aberrante in democrazia. L'espressa considerazione del fenomeno fascista e del suo propagarsi oltre la caduta del regime si ha però con la legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) che allo scopo di proteggere lo Stato repubblicano appena formatosi dalle minacce di ritorno al passato, in dieci articoli, oltre a ribadire il divieto di ricostituire il partito fascista, sanziona le esaltazioni del regime introducendo il reato di apologia.

Detto crimine si ha nell'esaltazione pubblica di esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista. Qui il problema interpretativo è stato, ed è ancora, la punibilità della mera espressione di giudizi positivi su quanto il regime ha fatto, restando incerta la reale capacità offensiva di tali condotte, muovendo – all'inverso, rispetto allo *speech plus* – dall'azione alla parola.

Ciò che è interessante notare è che, per quanto riguarda il bene tutelato dal reato, dopo una prima ipotesi, ormai superata perché sostanzialmente inconsistente, che lo cercava in un'idea, un sentimento, un valore morale o spirituale sovraindividuale, una sensibilità collettiva, la scelta più frequente è stata quella di ancorare l'incriminazione all'offesa dell'ordine pubblico, e dunque in un principio generale dai contorni volutamente sfumati.

Ne risulta la loro collocazione tra

i reati di pericolo (che tutelano il bene da una mera minaccia di nocumento) letti però dalla Corte costituzionale nell'ottica del pericolo concreto, in cui giudice valuta la effettiva rischiosità della condotta incriminata. Diversamente la Corte di Cassazione ha storicamente ritenuto (da ultimo sent. sez. I, 25 marzo 2014 n. 37577) che “non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di ‘pubblicità’ tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione” (facilitato in rete - sent. 2 marzo 2016 n. 11038 – per l'esistenza di una comunità virtuale destinata a “*tenere costanti contatti tra gli aderenti; a compiere opera di proselitismo*”).

Alla legge Scelba segue la cosiddetta legge Mancino (l. 205 del 1993) che sulla scia di altri ordinamenti introduce i reati d'odio e di discriminazione razziale e differisce rispetto alla precedente per una costruzione più organica e un apparato sanzionatorio più leggero, nel tentativo di differenziare i reati di “diffusione di idee” da quelli che invece consistono in un “incitamento alla violenza” e anzi - come precisa la modifica di cui alla l. 85/2006 - richiede che la condotta costitutiva si caratterizzi non solo per “fatti diretti”, bensì per “atti violenti diretti e idonei”.

Notiamo, ancora, come in forma analoga e con soluzioni solo parzialmente diversi si sia mossa la Germania dopo l'esperienza del III Reich.

Il che a dire che, specialmente nei paesi che hanno attraversato un'epoca dittatoriale e avuto esperienza del valore dei simboli, la preoccupazione di una loro rimozione è più

presente e sentita,¹⁸ e quindi presidiata da dispositivi di norme che, in forme differenti e con diversa gradazione di tolleranza, ammettono, anzi prescrivono delle cancellazioni.

Rimuovere il passato

Dette cancellazioni, diciamo così “istituzionalizzate”, hanno l’obiettivo di affermare un nuovo clima politico e sociale, sancito giuridicamente dall’instaurazione di un nuovo testo e – forse soprattutto – di un nuovo sentire costituzionale.¹⁹ Non rinnegano la storia e, se non possono (e forse non vogliono) garantire conciliazione e concordia, cercano comunque stabilizzazione e nuovo equilibrio.

In questo si distinguono dal fenomeno a cui assistiamo in questi tempi che, a partire dalla sensibilità di alcuni, attraverso la rimozione di simboli o tracce di fatti e personaggi del passato, cerca l’annientamento della loro memoria oppure, riflettendosi sul presente, mira (e spesso riesce) ad allontanare dal prosenio o in qualche modo a sanzionare pubblicamente personalità sgradite per le loro opinioni o le loro forme espressive.

Questa sintesi del fenomeno in atto ci dà modo di fare qualche riflessione, viste le differenze di forme e risultato che esistono tra le manifestazioni della *Cancel Culture* che si rivolgono al passato e quelle che invece combattono il presente.

Le prime cercano la purificazione da accadimenti irrimediabili nella loro rappresentazione odierna, in qualche modo negando la storia o la sua celebrazione, finendo per scagliarsi contro l’*imago* residua di

quei fatti o di chi ne fu protagonista.

Ne sono esemplari gli eventi del 2017 negli Stati Uniti ove, a seguito delle violenze dei suprematisti bianchi a Charlottesville, in Virginia, culminati con la morte di una contro-manifestante, si accese un dibattito nazionale che ebbe come conseguenza tangibile l’abbattimento delle statue confederate, erette tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo a Richmond durante il periodo della Ricostruzione e successivamente durante l’era delle cosiddette “leggi *Jim Crow*”.²⁰ L’elemento significativo qui è che, a seguito delle pressioni dell’opinione pubblica, fu lo stesso sindaco di Richmond, Levar Stoney, a procedere alla rimozione, anche a seguito del parere di una Commissione da lui formata per esplorare le possibili ipotesi sul destino di quei monumenti. Altra soluzione non fu trovata, per assicurare “giustizia storica e inclusività”.

Decisamente più discutibili, tra le azioni orientate al passato, sono la petizione lanciata per chiedere al Metropolitan Museum of Art di rimuovere il dipinto *Thérèse Dreaming* di Balthus, considerato sessualmente inappropriato, o la campagna contro Egon Schiele che, a causa della natura erotica troppo esplicita delle sue opere, ha portato al rifiuto o alla rimozione di alcuni quadri da diverse esposizioni (oltre alla censura, a Londra e a Berlino, nel 2018, della campagna pubblicitaria per la mostra a lui dedicata a Vienna).

Al di là di qualche attacco a certi simboli da parte di gruppi di attivisti, ciò che sembra caratterizzare queste manifestazioni è il coinvolgimento di istituzioni pubbliche che, sotto la pressione di certa opinio-

ne pubblica, per evitare di aprire un fronte di polemiche sul proprio orientamento rispetto a genere, razza e così via, o anche – in qualche caso – spontaneamente, decidono di eliminare quanto potrebbe essere oggetto di contestazioni e fraintendimenti.

Riportando il tutto al nostro ordinamento, questi esiti appaiono in deciso contrasto con quanto chiede la nostra Costituzione quando, all'art. 9 nei suoi primi due commi (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura” e “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”), non solo pone sotto tutela il complesso dei nostri beni culturali, così come si trovano e là dove sono conservati, ma ne fa elemento costitutivo di una coscienza culturale nazionale, con le sue luci e le sue ombre.²¹ Così “questi principi costituzionali, autonomi ma connessi (...) si ergono ad ostacolo alla cancellazione, immateriale e materiale, delle tracce vuoi della cultura vuoi della storia” e “li separano dalla confusione con la politica”.²² Il conflitto con la *difficult heritage* viene dunque risolto in ragione della sua collocazione nel tempo, dovendo essere considerato nel suo essere testimonianza del nostro passato, e valutato per il suo valore artistico intrinseco. Dunque, l'attualizzazione di ciò che venne nel tempo espresso (o di alcune biografie) è operazione intellettualmente falsante e storicamente infondata, causa essa stessa della ripulsione che suscita e, in ultima analisi, inaccettabile per quello stesso testo costituzionale che espressamente rinnega il fascismo. Il che trova concretizzazione nel vasto e approfondito dispositivo che la nostra legislazione ordinaria elabora per garantire la

conservazione nostri beni culturali (in particolare nel Codice dei Beni culturali - D.Lgs 42/2004), ritenendo che “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura” (così il comma 2 dell'art.1 del Codice stesso). D'altra parte, che consistenza avrebbe altrimenti il valore fondante della fruizione di quanto sedimentato nel tempo?²³

Filtrare il presente

Diversamente, le manifestazioni della *Cancel Culture* che intervengono sul presente, fortemente legittimate dal sentire politicamente corretto, colpiscono chi – nel discorso pubblico – sostiene opinioni ritenute inaccettabili o usa forme espressive se non apertamente, almeno potenzialmente discriminanti.

Diciamo subito che qui si tratta appunto di parole, di manifestazioni del pensiero da tenere ben distinte dai fatti – molestie o vere e proprie violenze – come quelli denunciati e contrastati dal cosiddetto movimento #metoo.²⁴ Ben consapevoli, per quanto detto al punto 3, della non sempre chiara distinzione tra il dire e il fare, il riferimento per noi è a ciò che alcuni *solo* dicono, e dicono *a un pubblico indistinto*. E a *come* lo fanno.²⁵

Di un certo interesse è osservare come detti episodi riguardino pressoché esclusivamente esponenti della scena culturale (registi e attori, giornalisti, scrittori ed editori, artisti e galleristi), mentre i politici anche più estremi ne restano immuni, grazie alla tutela che gli ordinamenti offrono alla loro libertà di espres-

sione, anche quando questa viene esercitata nelle forme più sgradevoli (capaci, peraltro, di stimolare fenomeni la radicalizzazione delle rispettive opinioni, in chi li sostiene e in chi li avversa).

La notazione è rilevante perché in parte cambia la dinamica che qui osserviamo, importando la *Cancel Culture* su relazioni intercorrenti tra soggetti privati.

Si pensi al caso di J.K. Rowling, al centro di numerose polemiche in seguito alla pubblicazione, nel 2020, di una serie di *tweet* e di un saggio in cui esprimeva preoccupazioni riguardo alle questioni di genere, suscitando accuse di transfobia. Ciò ha portato alcuni editori e agenti letterari a manifestare pubblicamente il loro disaccordo con le opinioni della popolare scrittrice, mentre alcune librerie indipendenti (come la libreria per bambini *The Flying Pig*) hanno scelto di rimuovere i libri della Rowling dai loro scaffali (per non dire delle fratture apertesesi nella comunità dei fans o delle prese di distanza di attori e attrici che avevano preso parte alla saga cinematografica di Harry Potter).

Si pensi a Roseanne Barr, popolarissima conduttrice televisiva statunitense che, per aver pubblicato nel 2018 un *tweet* razzista contro Valerie Jarrett (ex consigliera di Barack Obama) ha visto la ABC cancellare il *reboot* della sua sitcom *Roseanne*, a dispetto dell'enorme successo di pubblico. Si pensi ancora alla rimmersione nel 2018 di *tweet* omofobi di Kevin Hart scritti molti anni prima, che pure ha portato l'attore a rinunciare a ospitare gli Oscar del 2019, dopo che l'Academy gli aveva chiesto di scusarsi (e lui aveva – almeno inizialmente – rifiutato).

Qui l'ideologia della cancellazione agisce non come revisione e oblio della storia, ma come filtro di ciò che si può e non si può dire, previsto nel nostro ordinamento solo in relazione al valore del buon costume, di cui all'ultimo comma dell'art.21 Cost.

Ora, ammesso che quanto la *Cancel Culture* stigmatizza possa alimentare detto concetto nella sua vaghezza (per altro a lungo contestato proprio per questo da movimenti LGBTQIA+ e altri), non è indifferente ricordare che, in ogni caso (ed è valutazione rimessa ai giudici) si ritiene osceno ciò che, come tale, è percepito nel sentire sociale, perché offensivo de "il comune senso del pudore". Né si può dimenticare che in questi casi la censura non intende colpire solo il messaggio incriminato, ma anche chi l'ha pronunciato, con la richiesta di un suo allontanamento dalla scena mediatica.

Il tutto, senza considerare che, proprio per la natura "creativa" di gran parte di queste espressioni, le stesse rientrerebbero sotto la più ampia tutela offerta alla libertà di espressione artistica, di cui all'art. 33 Cost. Questa disposizione – si dice²⁶ non richiama in forma esplicita il limite del buon costume (pur se l'art. 21, 6° comma, prescrive interventi preventivi anche per "gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni"), nella consapevolezza che l'osceno può far parte del *logòs* degli artisti, esserne strumento.

Permane, piuttosto e ovviamente, il limite del mero insulto e (di nuovo ai sensi dell'art. 9 Cost.) il divieto di incoraggiare o sostenere, con risorse pubbliche, la diffusione di concezioni che, se pur libere di manifestarsi, siano portatrici, per loro

stessa natura, di intenti assolutistici e di sopraffazione, o si rivelino contrari all'essenza stessa dei nostri valori fondamentali.

Un'intolleranza non tollerabile

Come si è visto, il nostro ordinamento sembra porre decisi ostacoli costituzionali a qualunque intento e forma di cancellazione della cultura.

Tornando a uno sguardo complessivo sul fenomeno in analisi, si deve però sottolineare come ciò che ancor più radicalmente rende inammissibili le azioni di oggi, contro un passato o un presente inaccettabili, è che a ben vedere i movimenti che operano nel segno della *Cancel Culture* impongono una lettura parziale e di parte.

Parziale, perché riduce il giudizio su certi fatti o personaggi ad aspetti, espressioni o episodi specifici, palesi od oscuri, dimenticando di volta in volta contesto, idee del tempo e, ancor più in generale, la complessità della storia e delle biografie, tradendo peraltro quel diritto all'identità personale, alla narrazione delle persone nella loro complessità, che il nostro ordinamento tutela (a partire dalla sent. Pret. Roma 6.5.1974, GI, I, 2, 514, ma consolidato nel famoso "caso Veronesi" dalla Corte di Cassazione, sent. 22.6.1985, n. 3769, FI, 1985, I, 2211).

Di parte, perché – se pur muove sulla scia di un fastidio anche condivisibile per comportamenti inammissibili (si pensi, appunto, alla schiavitù) – chi agisce per la cancellazione della cultura (di *certa* cultura) si fa attore di scelte drastiche, non universalmente accettate né giustificate – come accade per il fa-

scismo – dall'esigenza di una frattura con un passato remoto e, perciò, storicizzato e sterilizzato,²⁷ e ancor meno accettabili se volte a mettere a tacere opinioni sgradite.

Figlia in buona parte degli effetti del circuito mediatico alimentato da social media e blog di discussione online, e dal conseguente silenzio di tanti, questa "tirannia della minoranza"²⁸ si mostra o si impone come volontà di tutti, con effetti evidentemente distorsivi.

Si badi bene: la questione non si pone affatto in termini di "peso", ovvero di effettiva prevalenza di un'opinione nel sentire sociale, se è vero che un regime democratico vive dell'ascolto anche di chi reca posizioni estreme e antagoniste, di rottura con la tradizione, persino disturbanti.²⁹ Ma paradossalmente proprio per questa ragione non può esserci limitazione nell'espressione di questa o quella posizione, in nome di un'ortodossia che rimanda a uno Stato etico, che sceglie a priori ciò che è buono, giusto, bello, ammettendo implicitamente che "di due principi uno inferiore e l'altro superiore, uno parziale e l'altro totale, il primo deve necessariamente soccombere perché esso è contenuto nel secondo, e il motivo della sua opposizione è semplicemente negativo, campato nel vuoto".³⁰

Diversamente, il metodo democratico ammette il ricordo di tutto e le parole di tutti, da tacitare solamente in ragione dell'effettivo contrasto con i diritti altrui, individuali o collettivi.

In sé, dunque, il giudizio negativo, anche radicale, spietato, è ammissibile nel nostro ordinamento, che ben tutela il diritto di critica, come declinazione della libera manifesta-

zione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., nei limiti, da tempo fissati dalle più alte magistrature, della piena verità dei fatti e dell'interesse pubblico alla conoscenza degli stessi.³¹ E ancora tenendo sempre a ben fermo il rispetto per i diritti fondamentali altrui, come l'onore e la reputazione, ma anche (aggiungo io) del diritto alla piena conoscenza (e al libero giudizio) da parte di tutti di accadimenti, opere, vicende del passato e manifestazioni del presente.

Si tratta, infatti, di una minaccia seria, concreta, al diritto a essere informati e a informarci che ci spetta come individui e come collettività, che si concretizza nel poter accedere a una pluralità di fonti e opinioni.

E che mina, alla radice, quell'anelito alla tolleranza per l'altro da sé e il confronto con ciò che è diverso, inatteso e anche intollerabile, che mai va occultato, ma piuttosto conosciuto e sconfitto. Con parole e idee che (almeno oggi si ritengono) giuste.

Endnotes

1 Senza alcuna pretesa di completezza – e cogliendo scritti che, se non affrontano il tema direttamente, si occupano comunque dei suoi presupposti – si ricordino qui Ainis 2005; Baldin 2016^o; Baldin 2016b; Bartoli 2021; Campagnoli, 2020; Caretti 2014; Cinà, 2021, D’Amico 2023, D’Amico 2021a; D’Amico 2021b, De Rada 2021; Donnarumma, 2023; Esposito 2021; Morelli 2021; Pacella 2016; Pellissero, 2015; Perri, Zorzetto 2015; Pezzini 2019; Pugiotto 2013; Pulitanò 2021; Severini 2022; Zaccaria 2016.

2 Nella pubblicistica sociologica americana, attenta prima di ogni altra al tema, si vedano Armstrong, Bernstein 2008; Bernstein 2005; Calhoun 1994; Crenshaw 1991; Gitlin 1994; Laraña, Johnston, Gusfield 1994; Meyer, Whittier, Robnett 2002; Misra, Bernstein 2020; Polletta 2004; Stryker, Owens, White 2004.

3 Si veda a questo proposito, e anche con ben altri riflessi, Schiavone 2019.

4 Wilson 1995; D’Souza 1991.

5 Si veda a riguardo Boschetto 2015; Gheno 2022; Gheno 2021; Robustelli, 2021.

6 Si veda il resoconto di chi ha animato quel dibattito in Sabatini 1987.

7 La Risposta dell’Accademia è articolata e si concentra su «i principi tradizionalmente invocati per stabilire le regole o raccomandazioni per un uso della lingua rispettoso della parità di genere» che vengono indicati ne

«1) evitare in maniera assoluta il maschile singolare perché a torto considerato non marcato (da alcuni definito *inclusivo* o, meno correttamente, *neutro*);

2) evitare l’articolo determinativo prima dei cognomi femminili, perché genera un’asimmetria con quelli maschili;

3) accordare il genere degli aggettivi con quello dei nomi che sono in maggioranza o più vicini all’aggettivo;

4) usare il genere femminile per i titoli professionali che sono riferiti a donne.»

Il testo si trova al sito: <https://accademiadellacrusca.it/contenuti/l-accademia-risponde-a-un-quesito-sulla-parit-di-genere-negli-atti-giudiziari-posto-dal-comitato-par/31174>. Sul tema della discriminazione linguistica nella percezione dell’Accademia si veda anche Robustelli 2017.

8 Nel 2018 dal Parlamento europeo ha afferma che «il linguaggio inclusivo di genere è più di una questione di correttezza politica (...) Lo scopo del linguaggio neutrale rispetto al genere è quello di evitare scelte di parole che possono essere interpretate come pregiudiziali, discriminatorie o umilianti implicando che un sesso o genere sociale sia la norma».

9 Numerosissime le imprese private che hanno adottato politiche aziendali in questo senso, da *Lufthansa* ad *Amazon*, da *Disney* a *Nike*, da *Adidas* ad *Apple*. E poi *Ford*, *Facebook*, *Volkswagen*. Per le istituzioni pubbliche, al di là delle linee guida del 1987 di cui in testo, si pensi per tutti al caso dell’Università di Trento, che nel 2024 ha adottato un Regolamento che impone l’utilizzo come genere unico del femminile (il cosiddetto «femminile sovraesteso»).

10 In generale, nella letteratura italiana si vedano Boatti 1994; Benozzo 2021; Sani 1999. Nella dottrina giuridica si trovano riferimenti in Ferrajoli 2007; Fusaro 2013. Naturalmente ricca è la bibliografia americana, della quale segnalo Bloom 1987; Tannen 1998; Rauch 1993; Fish 1994; Strossen 2018; Waldron 2012; Delgado, Stefancic 2017; MacKinnon, 1993.

11 Altri casi, rispetto a quelli ricordati a seguire in testo, sono *Tinker v. Des Moines Independent Community School District*, sent. 393 U.S. 503 (1969); *Spence v. Washington*, sent. 418 U.S. 405 (1974); *Clark v. Community for Creative Non-Violence*, sent. 468 U.S. 288 (1984); *Texas v. Johnson*, sent. 491 U.S. 397 (1989).

12 I concetti di *Symbolic Speech* e *Speech Plus* sono invece distinti da H. Kalven Jr., *The Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana*, in *The Supreme court review*, 1/1965 il quale,

sebbene riconosca una certa sovrapposizione nel loro uso corrente, ritiene più appropriato riferirsi allo *Symbolic Speech* nei casi di condotta non verbale comunicativa, mentre si avrebbe *Speech Plus* nei casi di locuzione verbale che assume significato solo nel contesto della condotta attraverso la quale è espressa, di per sé non necessariamente comunicativa. Così, ad esempio, la dissacrazione della bandiera nazionale è *Symbolic Speech*, mentre lo striscione esposto durante una manifestazione sarebbe una forma di *Speech Plus*.

13 E ciò, fin dalla famosa *dissenting opinion* che il giudice Holmes espresse nel caso *Abrams v. United States* del 1919, affermando il valore del «free marketplace of ideas», posto a fondamento del modello democratico.

14 Lo ricorda bene D'amico 2023, che evidenzia come «in Francia vi è stata la bocciatura da parte del *Conseil constitutionnel* della *Loi Avia*» laddove il «nodo problematico principale era il dovere di rimozione del contenuto illecito entro le 24 ore, rimesso solamente al gestore del web e senza controllo da parte di un giudice» procedimento che – si sosteneva – veniva a incidere sulla libertà di manifestazione del pensiero. Il tutto mentre in Germania, ove la Costituzione, all'art. 5, comma 2, prevede come limite esplicito alla libertà di manifestazione del pensiero la tutela della dignità e dell'onore, «nessuno ha mai direttamente dubitato della costituzionalità della disciplina della *Netzwerkdurchsetzungsgesetz*» nonostante il fatto che questa prevedesse la rimozione dei soli contenuti manifestamente illegittimi entro 24 ore

15 Lo nota benissimo Severini 2022.

16 Le citazioni sono ancora da Severini 2022, p. 98

17 Vedi Pisapia, Cherchi 2020.

18 Klemperer 2018.

19 Su questo concetto si veda Barbera 2015, nella sua fertilissima voce *Costituzione della Repubblica Italiana*.

20 Jim Crow, personaggio creato dal comico Thomas Rice attorno al 1820, divenne espressione stereotipica (e poi soprannome non proprio lusinghiero) dei neri d'America. Le leggi così rubricate sono dunque quelle in vigore tra il 1870 e gli anni '60 del Novecento negli Stati del sud con le quali si legittimava la discriminazione razziale, a dispetto delle tutele messe in atto dopo la fine della guerra civile e l'abolizione della schiavitù operata dal XIII emendamento dai *Reconstruction Amendments* - specialmente al XIV emendamento che garantiva a tutti cittadinanza e pari protezione ai sensi della legge e al XV emendamento che riconosceva ai neri il diritto di voto. Per tutti, nel merito, si veda Michael Higginbotham 2013.

21 In questo senso, con grande attenzione, Severini 2013 che a sua volta rimanda alle letture congiunte dei primi due commi dell'art.9, come Sandulli 1967; Merusi 1975, p. 446; Ainis 1991, p. 10; Cecchetti 2006, p. 221; Carpentieri 2005; G. Severini 2013.

22 Ancora, mirabilmente, Severini 2013.

23 Si vedano a riguardo Giannini 1976 e le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs 42/2004.

24 Specialmente riferito a fatti svoltisi nei luoghi di lavoro, o causati da rapporti professionali, l'espressione che dà il nome al movimento ha avuto origine nel 2006 come hashtag sui social media nei post di Tarana Burke in cui si denunciavano gli abusi verso le lavoratrici di colore. Il movimento si è poi diffuso globalmente nell'ottobre 2017 a partire dalle accuse di Alyssa Milano contro il produttore cinematografico Harvey Weinstein. Alcune letture sul tema sono Fileborn, Loney-Howes 2019; Gill, Orgad 2018; Manne 2018; Munro 2019; Banet-Weiser 2018.

25 Lasciamo perciò fuori dalle nostre considerazioni casi di sospette molestie sessuali, pur se ancora non provati o portati a giudizio in via definitiva, come quello Chuck Close, noto per i suoi ritratti fotorealistici, accusato di molestie sessuali da diverse donne, in risposta alle quali la *National Gallery of Art* di Washington ha rifiutato di esporre le sue opere e il *Seattle Art Museum* ha rimosso i suoi lavori dalle sue mostre temporanee,

rivedendo la presentazione delle opere dell'artista nella collezione permanente. O di Woody Allen, contro il quale sono state mosse analoghe accuse – mai perseguite perché mai provate – che hanno portato gli Amazon Studios ad annullare il contratto di produzione e distribuzione con lui nel 2018, ritenendo il sospetto elemento sufficiente per un suo allontanamento.

26 Francesco Rimoli nel suo bellissimo contributo: Rimoli 2003.

27 Su metodo dello storico si vedano gli essenziali lavori di Bloch 1998; Carr 2000; Ginzburg 1976; Veyne 1973; de Certeau 2001.

28 Con articolata illustrazione del processo mediatico «intimidatorio» che reca a questi eccessi, De Rada 2021 che a sua volta rimanda a Bishin 2009; Goggin 2016.

29 In questo senso è chiarissima la posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, Serie A, n. 24, § 49 che espressamente ritiene coesistente ai nostri ordinamenti la garanzia «di quel pluralismo, di quella tolleranza e di quella apertura mentale senza i quali non vi è una società democratica». In questo senso Raimondi 2017.

30 Queste le parole di G. Gentile nel *Manifesto degli intellettuali fascisti agli intellettuali di tutte le Nazioni*, pubblicato sul «Popolo d'Italia» e su quasi tutta la stampa italiana, firmato da 250 tra artisti, professori e intellettuali tra cui si segnalano i nomi di D'Annunzio, Malaparte, Pirandello, Soffici e Ungaretti. Si veda a commento di questi toni lo scritto quasi coevo Huizinga 2019

31 Si veda in questo senso Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 3679 del 12 giugno 1982, Cassazione Civile, sentenza n. 5259 del 12 giugno 1984; Cassazione Civile, sentenza n. 5259 del 16 aprile 1990; Cassazione Penale, sentenza n. 25138 del 7 maggio 2008.

References

- Ainis 1991: Ainis M., *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, Cedam, 1991.
- Ainis 2005: Ainis M., *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità*, in Pizzorusso A. (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale: terze Giornate italo-spagnole di giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 27-38.
- Armstrong, Bernstein 2008: Armstrong E., Bernstein M., *Culture, power, and institutions: A multi-institutional politics approach to social movements*, in «Sociological Theory», 2008, 26, pp. 74-99.
- Baldin 2016a: Baldin S., *Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come caso di studio*, in «GenIUS», 2016, 1, pp. 74-88.
- Baldin 2016b: Baldin S., *Riforma costituzionale e linguaggio non discriminatorio. Una breve riflessione*, in *Diritti Comparati*, 21 gennaio 2016, <https://www.diritticomparati.it/riforma-costituzionale-e-linguaggio-non-discriminatorio-una-breve-riflessione/>
- Banet-Weiser 2018: Banet-Weiser S., *Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny*, Durham, Duke University Press, 2018.
- Barbera 2015: Barbera A., *Costituzione della Repubblica Italiana*, ad vocem, in «Enciclopedia del Diritto», Annali VIII, 2015, pp. 263-358.
- Bartoli 2021: Bartoli R., *Costituzionalmente illegittimo non è il d.d.l. Zan ma alcuni comportamenti incriminati dall'art. 604-bis c.p.*, in «Sistema penale», 2021, <https://www.sistema penale.it/it/opinioni/bartoli-ddl-zan-costituzionalmente-illegittimo-604-bis>.
- Benozzo 2021: Benozzo F., *Politicamente corretto. Storia di un'ideologia*, Milano, Ares, 2021.
- Bernstein 2005: Bernstein M., *Identity politics*, in «Annual Review of Sociology», 2005, 3, pp. 47-74.
- Bishin 2009: Bishin B., *Tyranny of the Minority: The Subconstituency Politics Theory of Representation*, Philadelphia, Temple University Press, 2009.
- Bloch 1998: Bloch M., *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Torino, Einaudi, 1998.
- Bloom 1987: Bloom A., *The Closing of the American Mind*, New York, Simon & Schuster, 1987.
- Boatti 1994: Boatti G., *Inventario Italiano. Politicamente corretto e libertà di pensiero*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994.
- Boschetto 2015: Boschetto V.L., *Proposta per l'introduzione della schwa come desinenza per un italiano neutro rispetto al genere, o italiano inclusivo*, 2015, <https://goo.gl/OxJApV>.
- Calhoun 1994: Calhoun C. (ed.) *Social Theory and the Politics of Identity*, Oxford, Blackwell, 1994.
- Campagnoli 2020: Campagnoli M.N., *Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in rete*, Parte Seconda: *l'hate speec*, in «Dirittifondamentali.it», 2020, 2, pp. 1591-1618.
- Caretti 2014: Caretti P., *Lingua e Costituzione*, in «Rivista AIC», 2014, 2, <https://www.rivista-aic.it/it/rivista/sfoglia-per-numero/2-2014?start=20>.
- Carpentieri 2005: Carpentieri P., *La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell'articolo 9 della Costituzione*, 2005, https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/studio_carpentieri_03_bis_chk.
- Carr 2000: Carr E.H., *Sei lezioni sulla storia*, Torino, Einaudi, 2000.
- Cecchetti 2006: Cecchetti M., *Commento all'art. 9*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, I, Torino, Utet, 2006, pp. 217 - 241.
- Cinà 2021: Cinà G., *Libertà di espressione e importanza del contesto: la Corte europea dei*

diritti dell'uomo ridefinisce il perimetro della protesta politica, in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», 2021, 6, pp. 1379-1384.

Crenshaw 1991: Crenshaw K., *Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color*, in «Stanford Law Review», 1991, 43, pp. 1241-1299-

D'Amico 2021a: D'Amico M., *Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere*, in Brambilla M., D'Amico M., Crestani V., Nardocci C. (a cura di), *Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano*, Milano, FrancoAngeli, 2021, p. 15-32.

D'Amico 2021b: D'Amico M., *Odio on line: limiti costituzionali e sovranazionali*, in D'Amico M., Siccardi C. (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 15-31.

D'Amico 2023: D'Amico M., *Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali*, in «Rivista AIC», 2023, 1, pp.198-254.

de Certeau 2001: de Certeau M., *L'Invenzione del quotidiano*, Roma, Edizioni Lavoro, 2001.

De Rada 2021: De Rada D., *Cancel Culture e diritto all'accesso all'informazione*, in «Nomos», 2021, 2, <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/nomos-2-2021/>.

Delgado, Stefancic 1993: Delgado R., Stefancic J., *Critical Race Theory: An Introduction*, New York, New York University Press, 2017.

Donnarumma 2023: Donnarumma M.R., *La sentenza della Corte di cassazione n. 24686/2023, il divieto di discriminazione, il rispetto della dignità umana*, in «Giurisprudenza Penale Web», 2023, 9, <https://www.giurisprudenzapenale.com/rivista/fascicolo-9-2023/>.

D'Souza 1991: D'Souza D., *Illiberal Education: The Politics of Race and Sex on Campus*, Los Angeles, The Free Press, 1991.

Esposito 2021: Esposito M., *Eguali per forza (di legge): spigolature critiche sul politicamente corretto*, in «Dirittifondamentali.it», 2021, 1, <https://dirittifondamentali.it/2021/01/02/eguali-per-forza-di-legge-spigolature-critiche-sul-politicamente-corretto/>.

Ferrajoli 2007: Ferrajoli L., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

Fileborn, Loney-Howes 2019: Fileborn B., Loney-Howes R. (eds), *#MeToo and the Politics of Social Change*, Palgrave Macmillan, 2019;

Fisch 1994: Fish S., *There's No Such Thing As Free Speech: And It's a Good Thing, Too*, Oxford, Oxford University Press, 1994.

Fusaro 2013: Fusaro C., *Le libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 2013.

Gheno 2021: Gheno V., *L'avventura dello schwa. Estratto dal libro Femminili singolari*, Firenze, Effequ, 2021.

Gheno 2022: Gheno V., *Schwa: storia, motivi e obiettivi di una proposta*, in «Treccani Magazine: Lingua Italiana», 21 marzo 2022, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Schwa/4_Gheno.html.

Giannini 1976: Giannini M.S., *I beni culturali*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1976, I, p. 3-38.

Gill, Orgad 2018: Gill R., Orgad S., *The shifting terrain of sex and power: From the 'sexualization of culture' to #MeToo*, in *Sexualities*, 2018, 21, 8, pp. 1313-1324.

Ginzburg 1976: Ginzburg C., *Il formaggio e i vermi*, Torino, Einaudi, 1976.

Gitlin 1994: Gitlin T., *From universality to difference: Notes on the fragmentation of the idea of the Left*, in «Social Theory and the Politics of Identity», 1994, pp. 150-174.

Goggin 2016: Goggin M.L., *Threats to Freedom from a Tyranny of the Minority*, Cambridge University Press, 17 May 2016,

<https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-the-life-sciences/article/abs/threats-to-freedom-from-a-tyranny-of-the-minority/186468C56DC8C->

69D903A53808869798C.

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/06/Pisapia_Cherchi_gp_2020_6.pdf.

Huizinga 2019: Huizinga J., *Nelle ombre del domani*, Savigliano, Nino Aragno, 2019.

Klemperer 2018: Klemperer V., *La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo*, Firenze, Giuntina, 2018.

Laraña, Johnston, Gusfield 1994: Laraña E., Johnston H., Gusfield R.F. (eds), *New Social Movements: From Ideology to Identity*, Philadelphia, Temple University Press, 1994.

MacKinnon 1993: MacKinnon C.A., *Only Words*, Cambridge, Harvard University Press, 1993.

Manne 2018: Manne K., *Down Girl: The Logic of Misogyny*, Oxford, Oxford University Press, 2018.

Merusi 1975: Merusi F. *Sub art. 9*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna, Zanichelli; Roma, Il Foro, 1975, pp. 434-460.

Meyer, Whittier N, Robnett 2002: Meyer D.S., Whittier N., Robnett B. (eds), *Social Movements: Identity, Culture, and the State*, Oxford, Oxford University Press, 2002.

Michael Higginbotham 2013: Michael Higginbotham F., *Ghosts of Jim Crow: Ending Racism in Post-Racial America*, New York, New York University Press, 2013.

Misra, Bernstein 2020: Misra J., Bernstein M., *Sexuality, gender, and social policy*, in Janoski T., Leon C., Misra J., Martin I.W. (eds), *The New Handbook of Political Sociology*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020 pp. 842-879.

Morelli 2021: Morelli A., *Togliere la parola razza dalla Costituzione? Ragioni e rischi di una revisione simbolica*, in «Quaderni costituzionali», 2021, 2, pp. 461-485.

Munro 2019: Munro E., *Feminism: A Fourth Wave?*, in «Political Insight», 2019, 9, 2, 2019, pp. 22-25.

Pacella 2016: Pacella V.G., *Il linguaggio giuridico di genere: la rappresentazione sessuata dei soggetti nel diritto e nella regolamentazione lavoristica*, in «Lavoro e diritto», 2016, 3, pp. 481-500.

Pellisero 2015: Pellissero M., *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, in «Questione Giustizia», 2015, 4, pp. 37-46.

Perri, Zorzetto 2015: Perri P., Zorzetto S. (a cura di), *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico-giuridica*, Pisa, ETS, 2015.

Pezzini 2019: Pezzini B., *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, in Pezzini B., Lorenzetti A. (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino Giappichelli, 2019, pp. 1-14.

Pisapia, Cherchi 2020: Pisapia M., Cherchi C., *Detenzione e libertà di espressione. Riflessioni sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione a mezzo stampa in occasione della pronuncia della Corte Costituzionale*, in «Giurisprudenza Penale Web», 2020, 6,

Polletta 2004: Polletta F., *Culture in and outside institutions. Authority in Contention: Research*, in «Social Movements, Conflicts and Change», 2004, pp. 161-183.

Pugiotto 2013: Pugiotto A., *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in «Diritto Penale Contemporaneo», 2013, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2419-le-parole-sono-pietre>.

Pulitanò 2021: Pulitanò D., *Essere Charlie, o politicamente corretto? Manifestazioni espressive e diritto penale*, in «Sistema Penale - rivista online», 2021, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/pulitano-essere-charlie-o-politicamente-scorretto>.

Raimondi 2017: Raimondi G., *Il multiculturalismo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Questione Giustizia», 2017, 1, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-multiculturalismo-nella-giurisprudenza-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo_428.php.

Rauch 1993: Rauch J., *Kindly Inquisitors: The New Attacks on Free Thought*, Chicago, University of Chicago Press, 1993.

Rimoli 2003: Rimoli F., *L'arte*, in Cassese S. (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, Parte Speciale, II, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1513- 1553.

Robustelli 2017: Robustelli C., *Uguaglianza nella differenza: "genere", linguaggio comune e linguaggio giuridico*, in Biffi M., Cialdini F., Setti R. (a cura di), *Acciò che 'l nostro dire sia più chiaro. Studi in onore di Nicoletta Maraschio*, Firenze, Accademia della Crusca, 2017, pp. 917-933.

Robustelli 2021: Robustelli C., *Lo schwa? Una toppa peggiore del buco*, in «Micromega», 30 aprile 2021, <https://www.micromega.net/schwa-problemi-limiti-cecilia-robustelli>.

Sabatini 1987: Sabatini A., *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1987. https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativa%20e%20Documentazione/Dossier%20Pari%20opportunit%C3%A0/linguaggio_non_sessista.pdf.

Sandulli 1967: Sandulli A.M., *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Rivista giur. edil.*, 1967, II, pp. 69-88;

Sani 1999: Sani G., *Politicamente scorretto. I paradossi del politically correct*, Venezia, Marsilio, 1999.

Schiavone 2019: Schiavone, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, Einaudi 2019.

Severini 2013: Severini G., *La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.)*, in *Codice di edilizia e urbanistica*, a cura di S. Bettini, L. Casini, G. Vesperini e C. Vitale, UTET, Torino, 2013, pp. 3-35.

Severini 2022: Severini G., *Dall'abolitio nominis alla cancel culture: la ritornante pretesa del passato nullo e mai avvenuto*, in «Federalismi.it», 2022, 31, pp. 88-105.

Strossen 2012: Strossen N., *Hate: Why We Should Resist It with Free Speech, Not Censorship*, Oxford, Oxford University Press, 2018.

Stryker, Owens, White 2004: Stryker S., Owens T.J., White R.W. (eds), *Self, Identity, and Social Movements*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2004.

Tannen 1998: Tannen D., *The Argument Culture: Stopping America's War of Words*, New York, Ballantine Books, 1998.

Veyne 1973: Veyne P., *Come si scrive la storia*, Roma-Bari, Laterza, 1973.

Waldron 2012: Waldron J., *The Harm in Hate Speech*, Cambridge, Harvard University Press, 2012.

Wilson 1995: Wilson J., *The Myth of A. Political Correctness: The Conservative Attack on Higher Education*, Durham, Duke University Press, 1995.

Zaccaria 2016: Zaccaria R., *Il dissenso politico ideologico alla luce dei principi costituzionali*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2016, 2, pp. 884-892.